ISISS "CICOGNINI RODARI "-PRATO
Prot. 0014057 del 19/11/2024
VI-9 (Uscita)

All'Albo on-line
Al Sito Web dell'Istituto
Sezione Amministrazione Trasparente
Agli interessati

OGGETTO: <u>Provvedimento di annullamento in autotutela</u> dell'Avviso pubblico per il reclutamento di personale int/est. figura di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D. Lgs. 09/04/2008 n° 81 Prot. n. 12102 del 11/10/2024 ivi compresi gli atti relativi alla graduatoria provvisoria per il conferimento dell'incarico RSPP.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.I. n. 129/2018 e alla luce del Nuovo Regolamento di Contabilità n. 129/2018;
VISTA la legge 24/12/2007, n.244;
VISTA la legge n. 241 del 7/08/1990 così come modificata dalla legge 11/02/2005, n.15 e dal D.L.14/03/2005, n.35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14/05/2005, n.80;
VISTO l'Avviso pubblico per il reclutamento di personale int/est. figura di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D. Lgs. 09/04/2008 n°81 Prot. n. 12102 del 11/10/2024;

DATO ATTO che, all'esito di un ulteriore esame operato dall'Amministrazione, sono emersi refusi e inesattezze nel bando di gara;

DATO ATTO che, durante l'epletamento del bando, sono emerse altri esigenze della scuola in relazione alla costruzione del nuovo palazzetto e dell'area esterna (open space) da regolamentare (interferenze) con gli altri Istituti presenti nell'area, e relativa sicurezza;

DATO ATTO che, durante l'epletamento del bando, l'Ente locale avrà necessità di effettuare con l'RSPP lo studio di fattibilità sulla riorganizzazione dello scarico delle acque piovane dal tetto, onde evitare il reiterarsi della presenza di acqua all'interno dell'Istituto a seguito dell'allagamento del 18/10/2024;

DATO ATTO del maggior impegno del RSPP in termini di presenza e di atti da verificare con l'Ente locale e altri attori, presso l'Istituto per le incombenze di cui sopra;

DATO ATTO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela in quanto non è ancora intervenuta aggiudicazione definitiva;

RILEVATO CHE "l'aggiudicazione provvisoria ha natura di atto endo-procedimentale, inserendosi nell'ambito della procedura di scelta del contraente come momento necessario ma non decisivo, atteso che la definitiva individuazione del concorrente cui affidare l'appalto risulta cristallizzata soltanto con l'aggiudicazione definitiva; pertanto, versandosi ancora nell'unico procedimento iniziato

con l'istanza di partecipazione alla gara e vantando in tal caso l'aggiudicato provvisorio solo una aspettativa alla conclusione del procedimento, non si impone la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela. (Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 08/03/2011 n.1446)";

RILEVATO CHE "la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vanno all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze si fatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliamo la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avviso di procedimento, come disposto dall'art.13, primo comma. Della L. n. 241 del 1990" (Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 1 agosto 2011, n.4554);

RILEVATO CHE "la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quanto i criteri di selezione si manifestano come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse" (Cons. St. Sez. V, 7 giugno 2013 n. 3125);

DATO ATTO della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento e che, nella valutazione comparata degli interessi coinvolti quello della pubblica Amministrazione, per quanto sopra esplicitato, è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell'azione amministrativa di annullamento d'ufficio;

DATO ATTO che l'Istituto provvederà al più presto ad indire una nuova Gara, rettificata e integrata sulla base delle evidenze sopra espresse;

RITENUTO quindi necessario e opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela della provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell'art.21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i;

IN ASSENZA di posizioni giuridiche consolidate;

DECRETA

Per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo:

- di annullare d'ufficio e in autotutela, per i motivi in premessa, la procedura per il reclutamento di personale int/est. figura di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D. Lgs.09/04/2008 n°81 Prot. n. 12102 del 11/10/2024 e di tutti gli atti correlati e conseguenti, ivi compreso l'atto di aggiudicazione provvisoria e la successiva rettifica;
- di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Istituto e nella sezione Amministrazione Trasparente;
- di informare tutti gli interessati mediante pubblicazione all'Albo e sul sito web dell'istituto del contenuto del presente provvedimento;
- di indire al più presto una nuova Gara, rettificata ed integrata sulla base delle evidenze sopra espresse.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario Di Carlo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa